



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 28/09/2016 prot. n.1686563/USG

Responsabili del procedimento: Funz.amm.vo D.ssa M.C. Scalia (e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: Oneri scaturenti da accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita.

E-mail

dirigenti@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti

sindaco@comune.palermo.it
segreteria@sindaco@comune.palermo.it

e. p. c.

Al Sig. Sindaco

presidenzacc@comune.palermo.it
s.orlando@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale

luciano.abbonato@comune.palermo.it
emilio.arcuri@comune.palermo.it
giusto.catania@comune.palermo.it
a.ciulla@comune.palermo.it
andrea.cusumano@comune.palermo.it
b.evola@comune.palermo.it
giuseppagini@comune.palermo.it
giovanna.marano@comune.palermo.it
sergio.marino@comune.palermo.it
gianfranco.rizzo@comune.palermo.it

Ai Sigg. Assessori

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

Al Collegio dei revisori dei conti

Con riferimento all'argomento in epigrafe, si sottopone all'attenzione delle SS.LL. quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana in sede consultiva con la pronuncia n. 164/2016/PAR del 5 settembre u.s., in esito ad una richiesta di parere formulata al riguardo dal Sig. Sindaco del Comune di Licata.

Il Collegio siciliano è stato invitato ad esprimere un parere in ordine alla legittimità del riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 194 TUEL, a fronte di un titolo esecutivo costituito da un accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, come prevista dall'art.2 e seguenti del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 10 novembre 2014, n. 162.

Al riguardo la Corte, nel ritenere di non doversi discostare dall'indirizzo interpretativo delineato da altre Sezioni, ha escluso che un accordo concluso a seguito di negoziazione assistita possa costituire titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

La Sezione ha infatti stimato che la negoziazione assistita “*consiste in un accordo con il quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con la lealtà per risolvere in via amichevole le controversie tramite l’assistenza di un avvocato. La cooperazione concordata per effetto della predetta convenzione può, pertanto, portare alla conclusione di un accordo che compone la controversia tra le parti [...]. Tale accordo, in quanto rimesso alla disponibilità delle parti che contestualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, può essere ricondotto funzionalmente al contratto di transazione che, qualora abbia buon esito, consente al debitore di concordare (e quindi prevedere) i tempi e i modi della prestazione dovuta allo stesso modo della transazione, rimanendo pertanto escluso il carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio. [...] l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui sono prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.*”

Quanto sopra si comunica, altresì, per quanto di rispettiva competenza.

Distinti saluti.

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dall’Acqua***